



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 28 DEL 06/02/2026

Proposta N° 28 del 06/02/2026

OGGETTO:	315 <sup>a</sup> FIERA DI SAN VALENTINO 2026 – OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELLE ZONE INTERESSATE ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRENINO DI SAN VALENTINO NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 FEBBRAIO 2026 - MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
----------	---

### IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

**VISTO** che nell'ambito della manifestazione denominata 315<sup>a</sup> Fiera di San Valentino sarà attivo un servizio di trasporto pubblico tramite un complesso di veicoli destinato al trasporto su strada di persone – cosiddetto *trenino turistico* - con fermate individuate in alcune zone del paese nelle giornate del 14 e 15 febbraio 2026;

**CONSIDERATO** l'accertamento del corpo di polizia locale, in base al quale ai fini del transito e delle operazioni di manovra del *trenino* è necessario provvedere all'interdizione della sosta dei veicoli nelle località: via Ospedale civico 1, via Gardesana civico 40 e 25, piazzale Sorelle Ramonda in prossimità di via dell'Oca Bianca, via San Vittore civico 1, via Carlo A. dalla Chiesa civico 6.

**RICHIAMATI** l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

**VISTO** l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 04.08.2025 prot. n. 00032183/2025;

**ATTESTATA** la propria competenza in materia;

### ORDINA

- ☐ è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 alle 19:00 dei giorni 14 e 15 febbraio 2026 in via Ospedale civico 1 (capolinea);
- ☐ è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dei giorni 14 e 15 febbraio 2026 in via Gardesana in corrispondenza del civico 40 (fermata trenino);

- ☐ *è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dei giorni 14 e 15 febbraio 2026 in via Gardesana in corrispondenza del civico 25 (fermata trenino);*
- ☐ *il trenino, giungendo da via Mazzini, prosegue per via San Rocco – parcheggio Sorelle Ramonda (con fermata vicino alla sala slot machine) – via Dall’Oca Bianca, via Gardesana, rotonda del Leone, via Salvo d’Acquisto, via C.A. dalla Chiesa, (entrata nel parcheggio degli impianti sportivi con fermata in Strada per San Vittore civico 1, all’uscita e zona ex Bocciodromo), ritorno in via Gardesana.*

## **PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE**

### **L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica e circoscrizione dell’area interessata.**

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente Atto, nelle parti in contrasto con essa.

È fatto obbligo al “trenino” ed al proprio conducente di rispettare le norme del codice della strada senza alcuna deroga.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell’art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell’art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

## **DESTINATARI DELL’ATTO**

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- ☐ Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo
- ☐ SUEM 118 Verona
- ☐ [manifestazione@comune.bussolengo.vr.it](mailto:manifestazione@comune.bussolengo.vr.it)
- ☐ [corrado.ridolfi@comune.bussolengo.vr.it](mailto:corrado.ridolfi@comune.bussolengo.vr.it)
- ☐ [magazzino@comune.bussolengo.vr.it](mailto:magazzino@comune.bussolengo.vr.it).
- ☐ [scuola@comune.bussolengo.vr.it](mailto:scuola@comune.bussolengo.vr.it)

## **RICORSO**

- A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

**Istruttore Direttivo Polizia Municipale**  
Perella Fabio / InfoCamere S.C.p.A.